

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIPROIMI) PER IL BIENNIO 01/01/2021 - 31/12/2022

VISTO il Decreto Ministeriale 18 novembre 2019 recante le modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi);

CHE l'Unione della Romagna Faentina ha presentato domanda di prosecuzione del progetto PRG 460-PR-2 per minori stranieri non accompagnati;

RILEVATO che detta domanda di prosecuzione è stata accolta per il biennio 01/01/2021-31/12/2022.

Art. 1

Oggetto del contratto

1. E' oggetto del contratto l'attività relativa ai progetti di inserimento residenziale di minori stranieri non accompagnati, in coerenza con quanto previsto nella documentazione prodotta dall'Unione della Romagna Faentina in occasione della domanda di prosecuzione dei progetti di accoglienza SIPROIMI già in essere presso la Comunità Educativa e gruppo appartamento sperimentale "Piazza Dante". Oltre ai minori inseriti in attuazione del progetto di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui è stata autorizzata la prosecuzione dalla Commissione di cui all'art. 3 del D.M. 18.11.2019, possono essere realizzati progetti a valenza residenziale per altra tipologia di esigenze, purché compatibile con l'utenza per la quale la struttura è autorizzata, in posti eventualmente disponibili.

2. Le parti si danno atto che il progetto di cui è stata autorizzata la prosecuzione ai sensi del D.M. 18.11.2019, allegato al presente capitolato, sub "1", prevede l'accoglienza di numero 7 (sette) minori con riferimento all'Unione della Romagna Faentina. Eventuali ulteriori posti, ovvero quelli che dovessero essere disponibili, potranno essere utilizzati fino al massimo della capacità ricettiva autorizzata **dal Ministero dell'Interno – Servizio Centrale** per progetti a valenza residenziale.

3. L'attività svolta avrà prevalente carattere residenziale con presenza continua sulle 24 (ventiquattro) ore, per 12 (dodici) mesi annui.

Art. 2

Attività e servizi forniti

1. L'esecutore soggetto gestore nonché attuatore del progetto autorizzato dal Servizio Centrale del Ministero dell'Interno si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nel DM 18.11.2019 e nelle Linee guida a esso collegate, al progetto di accoglienza autorizzato, allegati al presente capitolato, sub "1".

Il servizio dovrà altresì essere eseguito secondo il progetto presentato in sede di gara dall'aggiudicatario che si allega quale parte integrante e sostanziale, che costituisce specifica obbligazione contrattuale.

2. Il soggetto gestore/ente attuatore, per l'accoglienza residenziale, dovrà pertanto fornire **i servizi e attività di cui al Capo IV del DM 18.11.2019, sub allegato "1"**.

3. Il soggetto gestore/attuatore inoltre:

- deve farsi carico di ogni eventuale responsabilità civile, penale e amministrativa, connessa e/o conseguente all'espletamento del servizio; in particolare l'ente attuatore si assume la piena e integrale responsabilità per eventuali danni ai minori ospiti della struttura e a terzi, a persone e cose, arrecati nello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto; ai sensi e per gli effetti del presente articolo, è considerato terzo anche l'Unione della

- Romagna faentina;
- segnalare tempestivamente al Settore Servizi alla Comunità ed alle autorità competenti, entro le prime 24 (ventiquattro) ore, ogni e qualsiasi avvenimento che possa compromettere l'incolumità psico-fisica dei minori;
 - partecipare alle verifiche sui progetti individuali richieste dal Servizio Minori del Settore Servizi alla Comunità;
 - trasmettere semestralmente all'Unione l'elenco aggiornato del personale con relative mansioni;
 - redigere il registro di presenza dei minori, annotando anche i movimenti temporanei che comportino pernottamenti all'esterno della Comunità, fornendone mensilmente copia conforme ai Settore Servizi alla Comunità, allegata alla fattura mensile;
 - attenersi alle normative nazionali e della Regione Emilia Romagna in materia di STRUTTURE SIPROIMI per MSNA;
 - curare la compilazione e la trasmissione delle informative sulla comunità e sul movimento degli ospiti, richieste dagli Enti pubblici finalizzate ad un corretto e qualificato esercizio della funzione di vigilanza, con particolare riferimento al Sistema integrato per la Gestione delle Comunità - GECO - come previsto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Art. 3 Struttura di accoglienza

1. E' obbligo dell'esecutore, soggetto gestore/attuatore, la messa a disposizione di apposita struttura per l'intera durata del contratto per l'esecuzione del servizio. La struttura messa a disposizione dovrà avere i requisiti di cui all'art. 19 del D.M. 18.11.2019 e precisamente:

- a) destinata ad uso residenziale e/o a civile abitazione;
- b) immediatamente e pienamente fruibile;
- c) ubicata nel territorio dell'Unione della Romagna Faentina;
- d) conforme alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro;
- e) predisposta e organizzata in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere e del progetto presentato in sede di gara;
- f) adeguata, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dal D.M. 18.11.2019 e laddove applicabile dalla DGR 1904/2011;
- g) non collocata in luoghi lontani dai centri abitati;
- h) ubicata in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire una efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
- i) destinata esclusivamente a progetti Siproimi.

La struttura dovrà ottenere l'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune territorialmente competente prima dell'inizio del servizio qualora l'autorizzazione non sia già posseduta.

2. I posti da riservare ai neomaggiorenni non devono essere superiori alla meta' di quelli previsti per l'accoglienza dei minori di eta' superiore ai quattordici anni.

L'esecutore, soggetto gestore/attuatore è unico responsabile della struttura ed è suo obbligo assicurare e mantenere tutte le autorizzazioni necessarie per il funzionamento. L'impossibilità dell'utilizzo della struttura costituisce causa di risoluzione del contratto. L'esecutore è esclusivo responsabile nei confronti dell'utenza e dei terzi di ogni eventuale danno dipendente dallo stato dei luoghi, sollevando l'Unione e i Comuni ad essa aderenti da ogni e qualsivoglia richiesta risarcitoria.

Art. 4

Equipe multidisciplinare

1. La presa in carico dei minori prevede il coinvolgimento di diverse professionalità all'interno di un'équipe che ha direttamente al suo interno, o che se si avvalga in maniera strutturata e continuativa, di alcune figure professionali quali assistente sociale, educatore professionale, psicologo, nonché di competenze specifiche in materia normativa e giuridica.

2. A tal fine le parti si impegnano congiuntamente:

a) ad effettuare percorsi di formazione congiunta che veda coinvolti operatori dell'ente titolare e dell'ente gestore/attuatore sulla tematica della presa in carico dei minori stranieri non accompagnati e della protezione internazionale;

b) a gestire il momento dell'inserimento in struttura con un previo incontro presso la sede dell'ente locale titolare in cui è coinvolto l'assistente sociale di riferimento, in presenza di un mediatore culturale, per illustrare il progetto al minore ed il regolamento di struttura, sottoscrivere il patto di accoglienza, individuare eventuali vulnerabilità e leggere gli effettivi bisogni della persona (e delle sue aspettative);

c) definire incontri mensili presso la sede del Settore Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina con l'assistente sociale di riferimento per monitorare l'andamento del percorso;

d) definire incontri specifici con l'assistente sociale di riferimento anche presso la struttura per affrontare determinate problematiche, secondo specifiche necessità.

Art. 5

Gestione dei dati

1. L'Unione della Romagna Faentina affida l'attività relativa alla gestione dei dati al soggetto attuatore/gestore, che assume il ruolo, ai sensi della normativa vigente, di Responsabile del Trattamento, e che mediante proprio personale qualificato provvede a registrare:

- l'ingresso del beneficiario mediante l'inserimento dei suoi dati anagrafici;
- l'uscita del beneficiario e le relative motivazioni, entro tre giorni lavorativi dal termine del periodo di accoglienza, ovvero nel diverso termine che dovesse essere richiesto ai fini della gestione del progetto SIPROIMI;
- secondo le modalità previste dalle disposizioni per la gestione del progetto SIPROIMI, le informazioni sui servizi e i corsi erogati nell'annualità di riferimento;
- per ciascun beneficiario – in maniera puntuale e progressiva - le informazioni inerenti l'ambito legale, i servizi e i corsi di formazione fruiti (sezioni commissione, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, ecc);
- i dati degli operatori che compongono stabilmente l'équipe (specificando funzione, recapiti telefonici, e- mail e fax), secondo quanto previsto dalle disposizioni per la gestione del progetto SIPROIMI;
- ad adempiere con puntualità e nel rispetto dei tempi alle registrazioni e alle comunicazioni comunque previste per le comunità di accoglienza per minori e per la gestione del progetto SIPROIMI, dalla vigente normativa regionale e nazionale.

2. Il soggetto gestore/attuatore si obbliga a garantire la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi erogati, in osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 6

Personale

1. Per le attività oggetto del presente contratto e con riferimento alla vigente legislazione relativa agli standard di personale e alle qualifiche professionali, il soggetto gestore/attuatore si impegna a garantire una dotazione organica di personale in base alle caratteristiche del servizio, composta da un Coordinatore e da educatori professionali socio-pedagogico o socio-sanitario di cui ai commi 595, 596, 597 e 598 dell'art. 1 della

Legge n. 205/2017, in numero non inferiore a **4 (quattro)** tali da garantire opportune presenze in particolari momenti della giornata e in base alle normative vigenti sul funzionamento delle Strutture residenziali per minori. Il soggetto gestore/attuatore si obbliga a garantire per tutta la durata del contratto, l'organizzazione del lavoro e il numero e le qualifiche degli operatori così come indicati nell'offerta presentata in sede di gara e allegata al presente atto.

2. Il soggetto gestore/attuatore si obbliga a garantire lo svolgimento dell'attività, limitando al minimo il turn-over degli Operatori di riferimento, e nel rispetto dell'art. 1, commi 595, 596, 597 e 598 della L. n. 205/2017.

3. Il soggetto gestore/attuatore si obbliga a trasmettere a cadenza semestrale l'elenco nominativo del personale impiegato e a garantire che lo stesso è in possesso dei previsti titoli di studio, di cui al precedente punto 1. Comunica altresì l'eventuale variazione dell'elenco del personale e delle altre notizie con relative motivazioni.

4. Ai fini del presente contratto, è consentito che il soggetto gestore/attuatore impieghi volontari, tirocinanti universitari o di Istituti scolastici superiori, e volontari di servizio civile, nei limiti ed in osservanza ai dettami della vigente legge, in particolare, per il volontariato, la Legge Regionale n. 12/2005 e successive modificazioni e integrazioni, dandone preventiva comunicazione al Settore Servizi alla Comunità. Tale personale deve essere considerato aggiuntivo rispetto al personale di servizio costituente la dotazione organica della Comunità.

5. Il personale utilizzato dal soggetto gestore/attuatore, qualora in base al tipo di attività si renda necessario, deve essere in possesso dei requisiti sanitari idonei e/o attestato di idoneità alla mansione.

6. Per le attività oggetto del presente contratto, il soggetto gestore/attuatore mette a disposizione un Coordinatore Responsabile della struttura, del quale si darà comunicazione al Settore Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina Il Coordinatore, oltre a svolgere il ruolo di educatore, svolge, insieme all'èquipe degli Educatori, anche i seguenti compiti:

- a) è figura di riferimento per i rapporti con il Settore Servizi alla Comunità e sanitari dell'Azienda USL della Romagna;
- b) partecipa alla stesura del PEI collaborando con il servizio minori dell'Unione della Romagna Faentina sociali e sanitari invianti;
- c) tiene i rapporti con i familiari dei minori, ove presenti, secondo quanto definito nel progetto educativo individuale e in accordo con il Settore Servizi alla Comunità;
- d) cura la predisposizione dei piani di attività di ciascun operatore e la vigilanza sul loro svolgimento;
- e) predispone e monitorizza l'aggiornamento della scheda personale dei ragazzi.

Il Coordinatore, in caso di situazioni specifiche, può delegare, salvo controllo e verifica, funzioni particolari.

7. Il personale tutto del soggetto gestore/attuatore è tenuto al segreto professionale, a non divulgare notizie e/o documenti relativi allo svolgimento dell'attività e/o allo stato personale o familiare dei minori inseriti in struttura.

8. Agli educatori spetta inoltre:

- a) collaborare alla predisposizione dei piani educativi individualizzati ed alle verifiche periodiche;
- b) attuare il piano educativo individualizzato;
- c) partecipare alla formazione e all'aggiornamento permanente.

Art. 7

Contratti collettivi di lavoro e coperture assicurative

1. Ai fini del presente contratto, il soggetto gestore/attuatore si obbliga al rispetto, nei confronti del proprio personale dei vigenti specifici contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale ed assicurativo e a fornire all'Unione della Romagna Faentina i dati per l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità contributiva,

valido e regolare.

2. Il soggetto gestore/attuatore si obbliga altresì ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell'attività, nonché a beneficio degli utenti della struttura contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi sia nello svolgimento di attività formative sia interne al servizio, sia esterne allo stesso, previste e concordate, secondo quanto disciplinato nei progetti individuali.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, è considerato terzo anche l'Unione della Romagna faentina

3. Le predette garanzie assicurative devono essere previste anche per i volontari, i tirocinanti e le persone in servizio civile eventualmente utilizzati dal soggetto gestore/attuatore nelle attività oggetto del presente capitolato.

Art. 8

Aggiornamento del personale

1. Il soggetto gestore/attuatore si obbliga ad assicurare iniziative di formazione del personale sulle materie connesse all'oggetto del presente contratto in una quantità non inferiore a n. 8 ore annue, come da offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 9

Direttore dell'Esecuzione del Contratto

1. Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore, soggetto gestore/attuatore, tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al responsabile del procedimento. Se gli ordini sono cartacei devono essere sottoscritti dall'esecutore per avvenuta conoscenza. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

2. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti e le relazioni, che devono essere inviati al responsabile del procedimento.

3. Si osservano le disposizioni del Regolamento approvato con D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 10

Termine per la stipulazione del contratto

1. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Il responsabile del procedimento adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata. L'aggiudicatario, in tal caso, avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

2. La formalizzazione del contratto con l'operatore economico risultato aggiudicatario avrà luogo nei termini e con le modalità comunicate allo stesso dai competenti uffici dell'Amministrazione.

3. Nel caso di esecuzione anticipata, il contratto deve riportare la data dell'avvio dell'esecuzione e dare atto dell'avvenuta esecuzione anticipata.

Art. 11

Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie. Qualora l'esecutore non ottemperi, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. L'avvio dell'esecuzione del contratto deve avvenire non oltre quarantacinque giorni

dalla data di stipula del contratto.

3. Il direttore dell'esecuzione provvede a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, firmato anche dall'esecutore.

4. Il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Art. 12

Supervisione dei servizi, verifica e controllo

1. Il Direttore dell'esecuzione controlla l'esecuzione del contratto, svolgendo altresì le attività specificatamente individuate nella Parte II Tit. V del D.Lgs. n. 50/2016 e nel D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico contabile dell'esecuzione del presente appalto, in conformità alle prescrizioni contrattuali tutte e alle condizioni dell'offerta presentata in sede di gara e che costituisce parte integrante del presente atto.

2. L'Unione ha accesso ai servizi in ogni momento, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente appalto.

In specifico, potranno essere disposte, in qualsiasi momento, verifiche in corso di esecuzione al fine di garantire, per ciascun servizio:

a) la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara;

b) che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto;

c) che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale;

d) la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;

e) le verifiche in itinere con eventuale coinvolgimento degli utenti e dell'esecutore, finalizzati a valutare l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo, sia sul piano delle attività di informazione e di orientamento;

f) il rispetto dei diritti degli utenti;

g) il livello di qualità e di gradimento del servizio in riferimento al rapporto utente/servizio.

3. L'esecutore rimane comunque unico responsabile del corretto svolgimento nei confronti della committenza e degli utenti. Ai controlli in corso di esecuzione deve essere invitato l'esecutore e un suo rappresentante. Tali controlli vengono effettuati dal direttore dell'esecuzione che provvederà a redigere apposito verbale che dovrà essere trasmesso al responsabile del procedimento nel limite massimo di quindici giorni dalla data dei controlli.

4. Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell'esecutore che mette a disposizione i mezzi necessari per eseguirle.

5. Sui servizi di cui al presente Capitolato dovranno essere effettuati:

- periodici incontri di verifica fra le parti;

- dovrà essere presentato per iscritto, a cura dell'esecutore, almeno un monitoraggio annuale sull'andamento delle attività, evidenziando le attività svolte, le caratteristiche delle richieste presentate dall'utenza, le criticità e le proposte migliorative;

- effettuare, come da offerta presentata, indagini di soddisfazione dell'utenza per i servizi oggetto del presente capitolato.

6. Le attività di controllo da parte della committenza saranno inoltre indirizzate a valutare anche il rispetto dei luoghi ove si svolgono i servizi, l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte, il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi.

7. All'esecutore è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati.

Art. 13

Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per le eventuali sospensioni anche parziali delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.
2. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione può ordinarne la sospensione. Il direttore dell'esecuzione indica, nel verbale da compilare e inoltrare al responsabile del procedimento, oltre a quanto previsto dall'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, disporre con atto motivato la sospensione dell'esecuzione del contratto. Si osserva l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Qualora per cause imprevedibili o di forza maggiore insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'esecutore e' tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 cui si rinvia.
5. Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti secondo i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.M. n. 49/2018 in quanto compatibili.
6. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al responsabile del procedimento affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal responsabile del procedimento, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal responsabile del procedimento. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

Art. 14

Controllo amministrativo-contabile. Contestazioni e riserve

1. Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio, attraverso la verifica dei prospetti presenze dei minori, di cui al successivo art.16, predisposti dall'esecutore.
2. Il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità. Tale accertamento è comunicato al responsabile del procedimento. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
3. In caso di contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni, il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva.
4. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
5. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve, le quali sono iscritte a pena di

decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nei documenti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

6. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

7. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 15

Obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", e dal Codice di comportamento dell'Unione e dei Comuni della Romagna Faentina adottato con delibera di Giunta n. 245/2018, si estendono, per quanto compatibili, all'appaltatore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del medesimo Decreto.

2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'esecutore, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, l'Unione della Romagna Faentina ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 16

Pagamento prestazioni

1. Il Settore Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina si obbliga a corrispondere al soggetto gestore/attuatore, per ogni minore inserito nella struttura, e per ogni giorno di inserimento residenziale la retta giornaliera pro-capite di **Euro € _____,00 (Iva 5% Esclusa)**, onnicomprensiva di ogni attività svolta dal soggetto gestore/attuatore, che null'altro potrà pretendere.

2. Il corrispettivo decorrerà dal giorno di inserimento del minore e verrà rendicontato dal soggetto gestore/attuatore in base ai giorni di effettiva presenza, tramite fatture mensili, alle quali dovranno essere allegati i prospetti presenze dei minori, da cui desumere i movimenti dei minori con le applicazioni delle riduzioni di cui al punto successivo.

Data la natura del contratto, non verrà effettuata alcuna forma di anticipazione.

3. In caso di ricovero ospedaliero, qualora il minore necessitasse di assistenza individuale in ospedale, non verrà applicata la retta giornaliera bensì il costo orario dell'Educatore (tariffa riconosciuta dall'Unione della Romagna Faentina pari al costo orario di un educatore professionale stabilito dalle tabelle ministeriali per le cooperative sociali vigenti in base alle ore effettivamente necessarie ed effettuate, in base all'età e al progetto concordato con il Settore Servizi alla Comunità.

4. Il Settore Servizi alla Comunità provvederà a liquidare mensilmente le somme a loro carico, attraverso emissione di mandato di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

5. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali penalità a carico del soggetto gestore con le modalità di cui all'art. 25 e quant'altro dalla stessa dovuto.

In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di Imprese, il pagamento sarà effettuato all'Impresa Mandataria.

6. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629 lett. b),

della L. n. 190/2014, l'IVA sarà versata secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni.

L'esecutore dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma il Settore Servizi alla Comunità non procederà a saldare il relativo importo all'esecutore, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'Erario cui è tenuto direttamente il Settore Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: **“Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972”**.

7. Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche trasmesse tramite il sistema di interscambio (Sdl) secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e sarà disposto previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alla prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'assenza della fattura elettronica impedirà all'appaltante di effettuare qualsiasi pagamento al fornitore.

L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente all'appalto in oggetto è l'Unione della Romagna Faentina – SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' - Piazza del Popolo 31 – C.F. 90028320399 e P.I. 02517640393 - 48018 FAENZA. In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente “Codice Ufficio I.P.A.”: 5M4QXO Settore Servizi alla Comunità - Via San Giovanni Bosco n. 1 - 48018 Faenza (RA) Responsabile Settore Servizi alla Comunità: Daniela Sistigu.

Nel caso in cui la fattura venga inviata ad un Codice Ufficio I.P.A. non corretto, la stessa verrà rifiutata. Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (**CIG** _____); in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata.

Si precisa che possono essere verificate, per quanto di proprio interesse, le “Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica” pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it. Le fatture elettroniche inoltre devono riportare le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A del D.M. n. 55 del 3.4.2013 nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente; pertanto, nelle fatture da inviare all'appaltante viene richiesto di indicare in fattura i dati relativi all'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dell'esecutore al momento dell'ordinazione della spesa e dovranno essere riportati in corrispondenza del **campo 2.2.1.16 TipoDato – la parola IMPEGNO, e nel campo 2.2.1.16.2. Riferimento Testo l'anno/numero impegno.**

I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento tramite l'istituto Tesoriere dell'Amministrazione committente, **mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.**

8. Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura.

9. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il responsabile del procedimento può sospendere il pagamento all'esecutore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento. E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

10. Quanto disposto nel comma precedente trova applicazione anche nel caso in cui sia contestata un'inadempienza delle condizioni di esecuzione del servizio in un momento antecedente all'attività di controllo in corso di esecuzione effettuata dal direttore dell'esecuzione.

11. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, il Settore Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina provvederà ad acquisire d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il DURC on line (documento unico di regolarità contributiva) con modalità esclusivamente telematiche presso gli istituti o gli enti previdenziali, secondo quanto stabilito dal D.M. 30/01/2015. Detto documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto. Il DURC in ogni caso verrà acquisito d'ufficio ogni 120 giorni.

12. Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 17

Modalità del pagamento - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il soggetto gestore/attuatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

2. E' fatto, perciò, obbligo al soggetto gestore/attuatore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al contratto conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti al contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Pagamenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il soggetto gestore/attuatore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al contratto in oggetto, il seguente codice identificativo di gara (CIG) _____ e codice unico di progetto (CUP)_____.

5. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016.

6. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore comunica che tutti i pagamenti relativi al contratto dovranno essere effettuati sul _____ seguente _____ conto _____ corrente _____ dedicato _____

sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone (*indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale*): _____

In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il soggetto gestore/attuatore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere tempestivamente notificata ai Servizi alla Comunità.

7. I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dal Settore Finanziario dell'Unione della Romagna Faentina – P.zza del Popolo, 31 tramite l'istituto Tesoriere dell'Unione (attualmente Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.) secondo le norme che regolano la contabilità dell'ente appaltante, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

8. Le parti convengono di escludere, in sede di esecuzione dell'appalto disciplinato dal presente contratto, ogni cessione di credito diversa da quelle effettuate con banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità del soggetto gestore/attuatore nei confronti del cessionario. Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione appaltante si applica il comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP), e ad effettuare i pagamenti all'esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

9. L'esecutore dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata.

10. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

Art. 18

Revisione prezzi

1. I corrispettivi oggetto del presente contratto hanno validità fino alla scadenza del medesimo, salvo diversa determinazione che possa derivare per effetto della disciplina delle attività e della relativa remunerazione che derivi dalle norme che disciplinano i progetti SIPROIMI.

Art. 19

Variazioni

1. Fermo restando l'applicazione dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, ogni eventuale variazione al presente contratto, che si renda necessario a seguito di mutamenti intercorsi nella situazione dell'utenza, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo. Le modifiche, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni non devono alterare la natura generale del contratto.

Art. 20

Responsabilità, assicurazioni e sinistri

1. Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo del soggetto gestore/attuatore, che si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando l'Unione della Romagna Faentina e i Comuni ad essa aderenti da qualsiasi responsabilità civile ed amministrativa.

Sarà obbligo dell'esecutore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

2. L'Unione resta del tutto estranea sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'esecutore, che ad ogni pretesa di azione al riguardo.

3. L'esecutore, soggetto gestore/attuatore risponderà degli eventuali danni, a persone e/ o cose, cagionati a terzi (compreso gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del presente contratto e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'Unione della Romagna Faentina da ogni responsabilità e provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio.

4. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale, sono a carico dell'esecutore che ne è il solo responsabile.

5. L'esecutore dovrà altresì comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia al Settore Servizi alla Comunità prima della sottoscrizione del presente contratto e comunque prima dell'inizio del servizio - una specifica assicurazione, per tutta la durata del contratto, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto del contratto, comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, complementari e integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato, ivi compreso i danni eventualmente provocati dalla conduzione della struttura in cui si svolge il servizio.

La polizza dovrà prevedere i seguenti importi minimi:

MASSIMALI R.C.T.

Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 5.000.000,00 per ogni persona, Euro 2.500.000,00 per danni a cose e/o animali.

MASSIMALI R.C.O.

Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 2.500.000,00 per ogni persona.

Dovrà inoltre prevedere espressamente le seguenti estensioni:

riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) la polizza deve prevedere:

- estensione del novero dei terzi al Settore Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina e suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
- estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'esecutore, nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi che formano oggetto del contratto;
- estensione alla responsabilità civile per danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione del servizio;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose dell'esecutore o dallo stesso detenute;
- estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;

riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati;
- estensione al danno biologico;
- operatività ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000 e del D.Lgs. n. 276/2003 di attuazione della Legge n. 30/2003 (c.d. Legge Biagi).

6. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per

cause ad esso connesse, derivino all'Unione, agli utenti o a terzi, a persone o a cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'esecutore, soggetto gestore/attuatore.

7. L'esecutore è tenuto a dare al Settore Servizi alla Comunità dell'Unione, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

Art. 21 Durata

1. Il presente contratto regola l'attività svolta nell'ambito del progetto SIPROIMI, di cui è stata autorizzata la prosecuzione per il biennio 01/01/2021 - 31/12/2022.
 2. Al raggiungimento della scadenza contrattualmente prevista, il servizio cesserà di pieno diritto, senza bisogno di alcun preavviso o disdetta.
 3. Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al responsabile del procedimento qualora sia persona diversa dal direttore dell'esecuzione, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
 4. La durata del presente contratto potrà essere prorogata, mediante provvedimento del Dirigente del Settore Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina, per far fronte all'espletamento delle procedure di gara necessarie all'individuazione di un nuovo contraente e per il tempo ad esse strettamente necessario secondo le previsioni di cui al comma 11 dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
- La proroga del contratto verrà disposta dall'Amministrazione senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta: il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 22 Cauzione definitiva

1. Il soggetto gestore/attuatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva, intestata all'Unione della Romagna Faentina, da prestare con le modalità e gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo approvato con D.M. Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.
4. Come previsto dall'art. 103, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.

5. Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, il soggetto gestore/attuatore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.

6. La garanzia, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art.103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

7. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al soggetto gestore/attuatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

8. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del soggetto gestore/attuatore. L'Unione della Romagna Faentina ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto gestore/attuatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La garanzia può essere incamerata per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto gestore/attuatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

9. Potrà essere richiesto al soggetto gestore/attuatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere su rate di prezzo da corrispondere al soggetto gestore/attuatore ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 23

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva

1. L'esecutore soggetto gestore/attuatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste dall'art. 30 del Codice. L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, si obbligano ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. L'esecutore, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme anzidette, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. La medesima responsabilità sussiste anche nei casi di sub affidamento non costituenti subappalto. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore è liberato dalla responsabilità solidale.

3. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'esecutore dalla responsabilità di cui al comma 2 e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.

4. L'Amministrazione procede alla verifica della regolarità contributiva, conformemente a quanto previsto dal D.M. 30/1/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo un documento in formato pdf non modificabile denominato DURC on-line

in corso di validità, per il pagamento delle prestazioni relative al servizio, per il certificato di verifica di conformità/ certificato di regolare esecuzione, per il pagamento del saldo finale nonché per l'autorizzazione del subappalto con riferimento al subappaltatore. Detto documento (DURC on-line) ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto. L'Amministrazione comunque procede alla verifica della regolarità contributiva acquisendo il DURC on-line ogni 120 giorni.

5. Nelle ipotesi sopraindicate, in caso di esito "non regolare" della verifica di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze come sopra accertate è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.

6. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

8. E' fatto obbligo all'esecutore di comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 24

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore soggetto gestore/attuatore di cui all'[articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016](#) impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.

2. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 25

Penali

1. Il soggetto gestore/attuatore, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente capitolato.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, sarà tenuto al pagamento di una penalità nella misura seguente:

- ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali rispetto ai tempi previsti dal presente capitolato e/o a quelli previsti dall'offerta presentata in sede di gara, nonché degli ulteriori termini indicati dai Servizi alla Comunità dell'Unione sarà applicata una penale il cui importo è determinato nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque

complessivamente non superiore al dieci per cento. Qualora il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni poste a carico dell'esecutore comporti l'applicazione di una penalità nell'importo massimo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto per grave inadempimento;

- negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creato un danno, per uno o più utenti loro affidati, € 500 per evento;

- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza € 300 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte potrà portare alla sostituzione del personale interessato;

- mancata sostituzione di operatori assenti, ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio, € 300 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;

- mancata presentazione della documentazione prevista dal capitolato (nominativi operatori, verifiche attività svolte ecc.) alla scadenza fissata e/o concordata, nella misura massima di € 300 in rapporto alla gravità dell'inadempienza a giudizio dei Servizi alla Comunità;

- utilizzo di operatori, anche supplenti non in possesso dei requisiti offerti in sede di gara, per ogni singolo operatore € 300;

- altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all'appaltatore, nella misura massima di € 500 in rapporto alla gravità dell'inadempienza ad insindacabile giudizio della committenza.

2. L'applicazione delle penalità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione, dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta da parte del Responsabile del Procedimento, alla quale il soggetto gestore/attuatore avrà la facoltà di rispondere entro un termine non inferiore a 15 giorni, presentando opportune controdeduzioni; le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti e, ove non possibile, dalla cauzione prestata.

3. Il pagamento della penale non esonera il soggetto gestore/attuatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Unione e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

È in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dalla legge e dagli articoli seguenti.

Art. 26

Risoluzione del contratto - Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto - Recesso

1. Eventuali inadempienze al presente contratto da parte del soggetto gestore/attuatore esecutore relative alla difformità sul numero ore e qualifiche del personale impiegato, rispetto alla formazione degli operatori, devono essere contestate in forma scritta, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. La mancata regolarizzazione nel termine assegnato comporta l'avvio del procedimento di risoluzione.

2. Nei casi previsti dal precedente comma 1 e nel caso di comportamento dell'esecutore configurante colpa grave e nelle ulteriori ipotesi di legge, l'Unione della Romagna faentina ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto in forma amministrativa, senza necessità di ricorsi ad atti giudiziari e fatta salva, in ogni caso, l'esecuzione in danno nei confronti del soggetto gestore/attuatore.

3. Sono cause di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. :

a) la mancata osservanza da parte del soggetto gestore/attuatore esecutore delle condizioni richieste per l'inserimento, così come la inosservanza delle procedure valutative e informative di inserimento e comunque del progetto individuale sul minore;

b) in caso di subappalto totale o parziale della gestione della struttura;

c) nell'ipotesi di copertura di turni di lavoro con volontari;

d) nell'ipotesi di interruzione dell'attività senza giustificato motivo previamente comunicata formalmente e come tale valutata dal Settore Servizi alla Comunità;

e) in caso di divulgazione di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento dell'attività e/o dello stato personale o familiare degli assistiti;

f) impossibilità dell'utilizzo della struttura per qualsiasi motivo, ivi compreso la perdita delle autorizzazioni necessarie per il funzionamento.

g) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 4, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto.

1. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione nei casi e con le forme previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Qualora si accerti che comportamenti dell'esecutore concretano un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore. Il direttore dell'esecuzione, su indicazione del responsabile del procedimento, formula la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall'esecutore, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

6. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento, qualora soggetto diverso, in merito ad eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Se il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, trova applicazione quanto disposto dal precedente art. 25.

7. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore ai 10 giorni entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto fatto salvo il pagamento delle penali.

8. Nel caso di risoluzione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

9. La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del Dirigente competente.

10. Il responsabile del procedimento comunica all'esecutore la determinazione di risoluzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC e dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali ed attrezzature e la relativa presa in consegna.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'esecutore inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'esecutore inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'esecutore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

11. L'Amministrazione ha facoltà di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, con le modalità e nei termini previsti all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

12. Il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto imputabile al soggetto gestore/attuatore

costituisce ai sensi dell'art. 1, co. 1, del D.L. n. 76/2020 come convertito dalla L. n. 120/2020, causa di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dall'appaltante e opera di diritto.

Art. 27

Avvalimento

1. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione coadiuva il responsabile del procedimento nello svolgimento dell'attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 28

Cessione del contratto e subappalto

1. E' vietato subappaltare ad altri, totalmente o in parte, i servizi di cui al presente appalto. E' vietata la cessione del contratto.

2. Alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione, fusione e scissione si applica l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 29

Conto Finale

1. Il direttore dell'esecuzione, al termine della durata complessiva del servizio come indicato nel capitolato speciale, trasmette al RUP il conto finale. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate durante lo svolgimento del servizio e deve confermare le riserve già iscritte, per le quali non siano intervenute eventuali transazioni o accordo bonario. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Art. 30

Certificato di regolare esecuzione

1. Il Responsabile del Procedimento rilascia il certificato di regolare esecuzione, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La regolare esecuzione è diretta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

3. Le attività di verifica sono dirette a verificare altresì che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.

4. L'accertamento della regolare esecuzione sotto il profilo tecnico è effettuato tenuto conto della certificazione tecnica necessaria.

5. Il certificato di regolare esecuzione viene rilasciato previa verifica finale in contraddittorio con l'esecutore della quale è redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.

6. Il certificato di regolare esecuzione contiene gli estremi del contratto, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, la certificazione di regolare esecuzione.

7. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di emissione del

certificato di regolare esecuzione.

Art. 31

Pagamento del saldo e svincolo della garanzia definitiva

1. Dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite a seguito di determinazione del dirigente competente che approva il certificato di regolare esecuzione, previa deduzione delle penali, con liquidazione a favore dell'esecutore della ritenuta dello 0,50 per cento operata ai sensi del comma 4-bis dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 previa verifica del DURC, e allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'esecutore.
2. Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinata alla costituzione della cauzione o garanzia fideiussoria bancaria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, da valere per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 32

Controversie relative al rapporto contrattuale

1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra Amministrazione ed esecutore in sede di esecuzione, non è ammessa la competenza arbitrale.
2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di esecuzione dei contratti disciplinati dalle presenti norme, è competente per territorio il Giudice del luogo in cui ha sede l'Amministrazione.
3. In ogni caso l'esecutore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Art. 33

Protezione dei dati personali

1. Ai sensi del regolamento europeo Reg. UE 2016/679 (RGPD) in materia di trattamento e protezione dei dati personali con la sottoscrizione del presente contratto il soggetto gestore/attuatore assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento di cui all'art. 28 del suddetto regolamento, dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale, secondo il disciplinare che verrà fornito dall'Unione al momento dell'avvio della esecuzione del servizio).

I soggetti che a qualunque titolo operano per conto del soggetto gestore/attuatore sono qualificati come autorizzati del trattamento dei dati personali. Il soggetto gestore/attuatore si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie. Il soggetto gestore/attuatore consente ai Servizi alla Comunità l'accesso nei luoghi in cui vengono svolte le attività, al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

2. I contraenti, al fine di dare attuazione al Regolamento UE 2016/679 (RGPD), al D.Lgs. 196/2003 (per quanto compatibile) in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche e altresì al D. Lgs. n. 51/2018 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio", disciplinano come segue il "trattamento-dati", nell'ambito del presente contratto:

- a) l'Unione della Romagna Faentina, committente, è il titolare del trattamento dei dati personali che verranno forniti dalla ditta contraente nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto. Essa tratterà i dati forniti dal contraente con l'esclusiva finalità di

gestire l'esecuzione del presente contratto (trattamento dati ex art. 6/b del RGPD), attraverso personale designato ed istruito. Gli stessi dati confluiranno esclusivamente negli atti amministrativi del procedimento riferito all'affidamento ed all'esecuzione del presente contratto e saranno conservati nell'archivio dell'Unione, ai sensi di legge;

b) l'affidatario, contraente, per i dati personali che verranno forniti dall'Unione committente al fine di essere trattati per suo conto, per le finalità di cui al presente contratto, viene individuato come "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, e si impegna a:

- trattare i dati personali esclusivamente per le finalità indicate nel presente contratto;
- attuare il principio di minimizzazione durante il trattamento e l'eventuale conservazione (trattamento soltanto dei dati necessari per la predetta finalità di trattamento);
- rispettare le norme in materia di sicurezza richieste dall'art. 32 del Regolamento UE;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si impegnino alla riservatezza;
- non comunicare ad altri, né divulgare i dati personali forniti, senza il consenso degli interessati;
- segnalare tempestivamente eventuali casi di violazione dei dati personali, che possano mettere in pericolo i diritti delle persone interessate;
- al termine del presente contratto, impegnarsi a cancellare o restituire i dati personali consegnati per il trattamento, salvo l'obbligo di legge di conservarli (da comunicare).

Il titolare conferisce autorizzazione scritta al responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento; a tale proposito, l'Esecutore dichiara di ricorrere ai seguenti subresponsabili dei trattamenti:

Art. 34

Protocollo d'Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici

1. L'esecutore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, sottoscritto in data 15 giugno 2020 tra la Provincia di Ravenna, l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni della Provincia di Ravenna, le Associazioni sindacali e di categoria di rilevanza locale, che l'esecutore dichiara di ben conoscere ed accettare.

2. L'esecutore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

3. L'esecutore dichiara di conoscere e di accettare che la stazione appaltante si avvarrà della presente clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei legali rappresentanti o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416-bis, 416-ter del codice penale. La predetta clausola risolutiva espressa opera anche in relazione a tutti i subcontratti stipulati dall'esecutore.

Art. 35

Clausola sociale

In conformità ai principi dell'Unione europea sulla promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, l'esecutore, soggetto gestore/attuatore, si

impegna, per lo svolgimento del servizio, ad utilizzare prioritariamente il personale già operante alle dipendenze del soggetto gestore/attuatore uscente, tenuto conto delle esigenze occupazionali risultanti per la gestione del servizio e nel rispetto dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei contratti collettivi vigenti.

Art. 36

Domicilio delle parti

Agli effetti del contratto, il soggetto gestore/attuatore dichiara di eleggere il seguente domicilio, ai fini dell'esecuzione del contratto in oggetto:

(indicare l'esatto recapito presso il quale effettuare le comunicazioni relative all'esecuzione del contratto)

Art. 37

Rinvio normativo

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato all'esecuzione del contratto si applicheranno le disposizioni del codice civile e del D.Lgs. n. 50/2016 Titolo V esecuzione e del D.M. 49/2018 e del D.L. n. 76/2020 come convertito dalla L. n.120/2020.

Art. 38

Spese contrattuali

Il contratto verrà sottoscritto in forma elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. Sono a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dei Servizi alla Comunità dell'Unione, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna esclusa, ivi comprese quelle bancarie e di bollo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Faenza, _____

L' esecutore, soggetto gestore/attuatore

Il dirigente del Settore Servizi alla
Comunità